

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. III4)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, ZANNIER, SPASARI, CORBELLINI, INDELLI, FERRARI** Francesco, **GENCO, RESTAGNO, DERIU** e **GIANCANE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1965

Norma integrativa dell'articolo 345 del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165

ONOREVOLI SENATORI. — La norma di cui all'articolo in appresso mira chiaramente a consentire all'INCIS la possibilità di costruire alloggi per la generalità degli impiegati statali anche nei Comuni della Repubblica che non siano capoluoghi di provincia: ciò che le disposizioni in vigore attualmente non consentono.

La relativa esigenza si è, invece, manifestata particolarmente pressante negli ultimi anni, non solo in rapporto alla ubicazione in Comuni diversi dal capoluogo di uffici statali, con aumentato numero di personale addetto (citansi, ad esempio, taluni uffici fi-

nanziari e, caso recentissimo e singolare, la istituzione del nuovo circondario di Pordenone) ma anche e soprattutto per consentire insediamenti a carattere residenziale nei Comuni vicini agli stessi capoluoghi di provincia. Ciò in quanto l'elevato costo delle aree edificatorie, la cui scelta è attualmente ristretta solo nell'ambito del territorio del Comune capoluogo, comporta notevole incidenza dei costi e conseguenti maggiori oneri a carico dei destinatari degli alloggi. Le suddette ragioni consentono quindi di sperare nella pronta ed unanime approvazione degli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, oltre che nelle località già indicate dall'articolo 345 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ricorrano particolari esigenze, può costruire alloggi per la generalità degli impiegati anche in Comuni diversi dai capoluoghi di provincia.